

Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi.

Art. 7

(Associazioni e attività di volontariato)

- 1.** La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale.
- 2.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui al comma 1 a sostegno delle attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale.
- 3.** Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 2, che sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammessa.

(1)(2)

- 4.** In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 2 e 3, è adottata anche nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al presente articolo.

Note:

- 1** Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 2** Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.